

Piacenza, 13 Maggio 2024

Prot. n. 1647

REGOLAMENTO

PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “NICOLINI” DI PIACENZA PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2024 - 2027

Art.1 - Elettorato passivo

Possono concorrere all'elezione per il Direttore del Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza i Docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 dello Statuto. Precisamente possono essere eletti i Docenti che:

- a) abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno sei anni di ruolo, compresi quelli eventualmente prestati come direttore incaricato;
- b) abbiano maturato comprovate esperienze professionali e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
- c) non abbiano riportato quali docenti o direttori incaricati sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano già stati riabilitati;
- d) non abbiano riportato condanne penali, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti in base all'art. 444 c.p.p., ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
- e) non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.

Il possesso dei titoli costituenti i requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato dai candidati ed è soggetto a verifica da parte della Commissione elettorale.

Le candidature ammesse, i relativi curricula e programmi dei candidati sono affissi all'Albo del Conservatorio e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 2 - Elettorato attivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e dell'art. 10 dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato a tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio di Piacenza:

- a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;
- c) con provvedimento di utilizzazione annuale;
- d) con contratto fino ad avere diritto (Decreto Ministeriale 180 del 29 marzo 2023).

La Direzione Amministrativa del Conservatorio provvederà entro il 20 maggio 2024 a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto, da affiggere all'Albo del Conservatorio. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nel sopra citato elenco possono essere segnalate alla Direzione Amministrativa fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Direttore Amministrativo provvede con atto scritto, sentendo ove occorra la Commissione elettorale, alla modifica e/o integrazione dell'elenco.

Art. 3 - Commissione elettorale

Alle operazioni elettorali sovrintende la Commissione elettorale composta dai tre docenti più anziani per servizio, o in subordine, per età, che non intendano candidarsi alla carica di Direttore.

La Commissione, nominata dal Direttore con decreto, nomina al suo interno il Presidente e il Segretario; si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo per le operazioni di seggio.

La Commissione elettorale garantisce la segretezza e l'anonimato del voto e la regolarità delle operazioni, attraverso l'adozione della piattaforma telematica denominata ELIGO; in particolare verifica l'ammissibilità delle candidature e il possesso dei requisiti richiesti, nomina il Presidente di seggio e gli scrutatori, organizza le operazioni di scrutinio, attende alla compilazione dei verbali e, dopo aver esaminato eventuali ricorsi, provvede alla proclamazione dell'eletto.

Art. 4 – Presentazione delle candidature

I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta e personalmente sottoscritta alla Commissione elettorale per il tramite della Direzione Amministrativa entro le ore 16:00 del 31 maggio 2024, unendo il proprio curriculum professionale ed accademico e un'idonea certificazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 dello Statuto.

Nel caso in cui le candidature vengano trasmesse mediante raccomandata A/R, i candidati saranno tenuti, a pena di decadenza, a trasmettere copia degli atti tramite PEC, entro il termine sopra indicato, all'indirizzo conservatorio.piacenza@pec.conservatorio.piacenza.it.

Il Direttore Amministrativo, dopo aver effettuato formale controllo sulla regolarità degli atti, trasmetterà le candidature alla Commissione elettorale che, previa verifica della loro ammissibilità, provvederà alla loro affissione all'Albo del Conservatorio.

È convocato nel periodo intercorrente la data di pubblicazione delle candidature e la data di svolgimento delle elezioni un Collegio dei professori nel cui ambito i candidati illustrano le loro linee programmatiche.

Art. 5 - Composizione del Seggio Elettorale

Il seggio elettorale è composto da un Presidente individuato dalla Commissione elettorale al suo interno e da due assistenti amministrativi nominati dalla stessa Commissione elettorale.

Art. 6 – Modalità di voto

Il voto è libero, segreto e non può essere posto per lettera o interposta persona. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza attraverso la piattaforma ELIGO che preserva l'anonimato, l'unicità e la sicurezza del voto espresso.

La votazione elettronica può essere effettuata 24 ore su 24, dalle ore 09:00 del primo giorno sino alle ore 16:00 dell'ultimo giorno di votazione di ogni turno elettorale, da qualunque postazione, attraverso "seggi" elettronici, quali smartphone, pc o tablet personali, o installati presso il conservatorio. Le base-dati, riguardanti anagrafi e voti, sono centralizzate e protette e alla chiusura delle votazioni gli scrutini sono automatici ed immediati con assenza di voti nulli o contestabili. Il sistema è imparziale e la trasparenza è massima.

Art. 7 – Metodo di elezione

Il candidato che nel corso della prima votazione raggiunga la maggioranza costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto viene eletto Direttore. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

A parità viene eletto il candidato più anziano per servizio, o in subordine per età.

Art. 8 – Operazioni di scrutinio

La Commissione elettorale, con l'ausilio degli scrutatori, procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno elettorale. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.

Il Presidente della Commissione elettorale, al termine dello scrutinio, preso atto del risultato, procede alla proclamazione dell'eletto, anche tramite avviso da pubblicare all'Albo del Conservatorio.

Articolo 9 – Ricorsi

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura si intende confermata.



Il Presidente
Prof. Massimo Trespidi